



## Porto di Ancona

### Ordinanza n. 86 del 15/07/2025

- OGGETTO** OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE DI MQ. 2.640 (DIMENSIONI ML. 40X66 CIRCA), IN AMBITO PORTUALE DI ANCONA, PER STOCCARE E SUCCESSIVAMENTE CARICARE SU MEZZO MARITTIMO IL MATERIALE LAPIDEO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCOGLIERA NEL TRATTO "VECCHIA PESCA" DI TORRETTE – VIA FLAMINIA, PER LA DURATA DAL 16/07/2025 AL 15/08/2025.
- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;



- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l’art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l’art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell’uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l’atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l’art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell’indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall’art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell’articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio di attività portuali.
- VISTA** la nota acquisita con prot. E-13468 del 09/07/2025 con cui il Comune di Ancona ha presentato istanza di occupazione temporanea di un’area di mq.



2.640, per come meglio individuata nell'elaborato grafico allegato alla stessa, per stoccare e successivamente caricare su mezzo marittimo il materiale lapideo per i lavori di manutenzione della scogliera nel tratto "Vecchia Pesca" Torrette – Via Flaminia, appaltati alla società "Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l." – per la durata dal 16/07/2025 al 15/08/2025;

**VISTA**

la nota prot. U-13710 del 11/07/2025 di questa Autorità con cui è stato richiesto alla locale Capitaneria di Porto e alla Divisione Safety-Security e alla Direzione Tecnica, per i relativi aspetti di competenza, di esprimere proprie valutazioni al riguardo declinando eventuali prescrizioni e/o motivi ostativi in merito alle attività di che trattasi, nonché è stato specificato che la domanda in oggetto verrà valutata per la durata di n. 30 (trenta) giorni lavorativi e comunque subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione;

**VISTA**

ancora la nota prot. U-13710 del 11/07/2025 con cui si è evidenziato che si farà riferimento alla dichiarazione autografa della Direzione Avvocatura comunale di acquisizione e vigenza della polizza RCT Generale n. BE000061943-LB emessa dalla compagnia Lloyds insurance Company S.A. e con scadenza in data 31/12/2027, assunta al prot. E-3840 del 05/03/2025, prestata dal Comune di Ancona per una ulteriore richiesta di occupazione temporanea presso il porto di Ancona, nonché della polizza RCT/RCO n. 0630/07/0002790 emessa dalla "Italiana Assicurazioni S.p.a." e intestata alla società "Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l.", già presente agli atti di questo ufficio in quanto inviata per altro procedimento;

**VISTE**

le valutazioni partecipate dalla "Divisione Security - Safety portuale e servizi all'utenza" di questo Ente, con comunicazione del 14/07/2025;

**VISTE**

le valutazioni espresse dalla locale Autorità Marittima con la nota prot. n. 48452 del 14/07/2025, acquisita al prot. n. E-13981 del 14/07/2025;

**VISTE**

le valutazioni partecipate dalla Direzione Tecnica di questo Ente, con comunicazione del 15/07/2025;

**VISTA**

la precisazione, resa dal Comune di Ancona, con nota assunta a prot. 14115 del 15/07/2025, in ordine alla modalità di approvvigionamento del materiale lapideo che avverrà tramite trasporto via terra con obbligo di specificazione all'interno del programma esecutivo;

**CONSIDERATA**

che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di manleva dell'Ente per eventuali danni a cose e persone derivante dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;



- VALUTATA** la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 Cod. Nav, volta ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei predetti lavori;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

### **RENDE NOTO**

che il "Comune di Ancona", P.IVA 00351040423, avvierà le attività relative alla manutenzione della scogliera nel tratto "Vecchia Pesca" di Torrette – Via Flaminia.

La realizzazione dei suddetti lavori avverrà per una durata di circa 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dal 16/07/2025 al 15/08/2025, con la temporanea occupazione, da parte della suddetta Amministrazione, di un'area demaniale marittima di circa mq. 2.640 (dimensioni ml. 40x66 circa), in ambito portuale di Ancona, come meglio individuato nell'allegato elaborato grafico, per stoccare e successivamente caricare su mezzo marittimo il materiale lapideo (appaltati alla Società "Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l.").

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **ORDINA**

##### **Art. 1**

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse lo spazio demaniale individuato nell'allegato elaborato grafico, nel periodo dal 16/07/2025 al 15/08/2025, è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività attinenti ai lavori previsti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Per l'intera durata dell'occupazione lo spazio all'uopo impegnato rimarrà nella totale ed esclusiva custodia della "Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l.".

##### **Art. 2**

Per l'intera durata delle attività di cui al precedente art. 1, lo spazio all'uopo impegnato resterà nella totale custodia del competente soggetto richiedente, nonché della ditta esecutrice dei lavori. Tale spazio, a cure ed oneri dello stesso soggetto richiedente, dovrà pertanto risultare sempre correttamente recintato – mediante nastro segnalatore – onde garantire la tutela della



pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.

### Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento oltre a quanto già stabilito nel precedente art. 2, resta obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- Il richiedente dovrà ottenere il titolo di accesso in porto iscrivendosi al portale "accessi in porto" di Ancona presente sul sito istituzionale di questa Autorità;
- Il richiedente si impegna a inserire nel programma esecutivo la specificazione, se non già presente, che l'approvvigionamento del materiale lapideo avverrà tramite trasporto via terra, come già specificato con nota assunta a prot. 14115 del 15/07/2025;
- Il richiedente dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso nell'area riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative;
- Per tutto il periodo dell'occupazione in argomento, l'area di cui trattasi dovrà essere correttamente delimitata segnalata a cure ed oneri del soggetto titolare dell'occupazione medesima, ciò affinché siano ivi impediti intromissioni estranee nonché qualunque interferenza verso la viabilità e le attività portuali limitrofe;
- Verificherà il soggetto titolare dell'occupazione in argomento l'idoneità dell'area di cui trattasi, ciò anche per il tramite di soggetti tecnici di idonea qualificazione, in relazione alle sollecitazioni di esercizio che si prevedono nell'ambito dell'occupazione medesima;
- Provvederà – ad oneri e cure propri – il titolare dell'occupazione in argomento alla regolare gestione dei rifiuti derivanti dall'occupazione medesima, ciò secondo le disposizioni delle norme e dei provvedimenti istituzionali vigenti;
- Le attività a cui l'occupazione in argomento verte non dovranno generare dispersioni di polveri, acque contaminate nonché di rumori oltre le soglie ammesse dalla legge. A tal proposito, provvederà direttamente il soggetto titolare dell'occupazione all'adozione di ogni cautela e misura atte a prevenire le suddette dispersioni;
- Resteranno in capo al titolare dell'occupazione in argomento tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie, nonché gli adempimenti del caso sempre per legge dovuti;
- Al termine del periodo stabilito per l'occupazione in argomento, l'area di cui trattasi dovrà essere ricondotta in pristino stato, con particolare riguardo agli apprestamenti di recinzione esistenti che, ai fini dell'occupazione medesima, dovessero essere rimossi;
- L'apposizione, all'ingresso dell'area di cantiere, di una tabella indicante il nominativo ed il recapito dei responsabili e dei soggetti reperibili dei lavori di che trattasi;
- L'assistenza, mediante movieri idoneamente qualificati, previo coordinamento con il locale Comando della Capitaneria di Porto, che sia necessaria per impedire interferenze tra le proprie attività di cantiere e la pubblica circolazione viaria;



- L'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative — in particolare il D.Lgs. 272/99 e il D.Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. — ed agli specifici piani di sicurezza (piano operativo di sicurezza, piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento);
- La verifica della regolare qualificazione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
- Prima dell'inizio delle attività dovrà essere prodotta a questa Autorità una documentazione fotografica dell'area demaniale oggetto della presente;
- Comunicare la data di fine delle attività di cui al punto 1) del superiore oggetto, con contestuale produzione di documentazione fotografica dell'area demaniale oggetto della presente;
- Il trasporto del materiale lapideo dovrà necessariamente avvenire mediante modalità atte a prevenire l'eventuale perdita dello stesso, senza creare intralcio alle ordinarie operazioni in corso nell'ambito portuale di Ancona;
- Dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, ivi compreso lo specchio acqueo antistante, da qualsivoglia materiale;
- La segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Ancona, di ogni pregiudizio che, per via dei lavori in parola, ancorché imprevisto, venga ravvisato nei confronti della pubblica incolumità;
- Dovrà essere adottata ogni misura di cautela necessaria per la salvaguardia della pubblica incolumità. Pertanto, il perimetro dell'area richiesta dovrà essere adeguatamente delimitato e segnalato a scanso di ogni interferenza con le limitrofe attività; i materiali in deposito dovranno inoltre essere sempre posti in condizioni di totale sicurezza, affinché siano sempre evitati – anche in circostanze di condizioni meteorologiche avverse – ribaltamenti o spostamenti incontrollati;
- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- Evitare danni al manto stradale e ai beni demaniali, e qualora si verificassero, provvedere al ripristino previa autorizzazione di questa Autorità;
- E' fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimando il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.
- Ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

#### Art. 4

Il richiedente, nella persona del legale rappresentante pro tempore della Società esecutrice dei lavori, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO vigente ed agli atti d'ufficio.



L'Autorità Marittima e le Forze dell'Ordine cureranno la verifica della corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento delle operazioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per ragioni tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.

### **Art. 5 Disposizioni finali e sanzioni**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/it/page/ordinanze>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 15/07/2025

**Il Presidente**

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

**Il Segretario Generale**

Dott. Salvatore Minervino